



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Piano assicurativo agricolo 2017

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizootie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

VISTI gli Orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'articolo 27 concernente, tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'articolo 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole e, in particolare, l'articolo 4 che stabilisce procedure, modalità e termini per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale sentite le proposte di apposita Commissione Tecnica;

VISTO il decreto legge 22 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla legge della legge 1 dicembre 2016, n. 225, riguardante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, ed in particolare l'articolo 13 comma 2 bis: *"Al fine di favorire la copertura dei rischi climatici e di mercato da parte delle imprese agricole, a valere sulle risorse finanziarie previste per i contributi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e con le modalità ivi previste, una quota fino a 10 milioni di euro per l'anno 2017 è destinata ai contributi sui premi assicurativi per polizze innovative a copertura del rischio inerente alla variabilità del ricavo aziendale nel settore del grano."*;

VISTO il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 11 marzo 2015, Reg.ne Provv. n. 623, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

VISTA la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n.SA.42104(2015/XA);

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2015 registrato alla Corte dei Conti in data 11 febbraio 2015, foglio n. 372, relativo alla semplificazione della Gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il Capo III riguardante la gestione del rischio, e successive modifiche ed integrazioni;



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CONSIDERATO il Programma di sviluppo rurale nazionale 2014 – 2020 approvato dalla Commissione europea con Decisione n. (C2015)8312 del 20/11/2015, ed in particolare la sottomisura 17.1 assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, nel quale, ai sensi dell'articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

CONSIDERATO il piano nazionale di sostegno del settore vitivinicolo in attuazione, tra l'altro, dell'articolo 49 - assicurazione del raccolto – del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308 del 17 dicembre 2013;

TENUTO CONTO che l'Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014 – 2020 è individuata nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale nella Direzione generale dello sviluppo rurale;

CONSIDERATO il Piano Assicurativo Individuale (PAI) di cui all'allegato B, lettera b) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015;

CONSIDERATE le richieste pervenute da parte della Regione Piemonte, della Regione Liguria, della Regione Lombardia, della Provincia autonoma di Trento, della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione Veneto, della Regione Friuli Venezia Giulia, della Regione Emilia Romagna, della Regione Umbria, della Regione Lazio, della Regione Calabria e della Regione Sardegna;

CONSIDERATE le proposte presentate in sede di confronto tecnico da parte degli organismi collettivi di difesa, dalle organizzazioni professionali agricole e dall'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici – ANIA;

RITENUTO di accogliere le proposte che migliorano la funzione di indirizzo del piano verso gli obiettivi del Programma di sviluppo rurale nazionale e comunque verso strumenti adeguati di copertura dei rischi delle imprese agricole che favoriscono un ampliamento delle imprese assicurate mediante una migliore distribuzione territoriale e settoriale;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 22 dicembre 2016;

DECRETA:

Articolo 1

(Produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili)

1. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2017, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, in attuazione dell'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, e dell'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, si considerano assicurabili le produzioni vegetali, le strutture aziendali, gli allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati nell'allegato 1 al presente decreto, nei limiti delle disponibilità di bilancio.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Articolo 2

(Determinazione dei valori assicurabili)

1. I valori assicurabili, con polizze agevolate, delle produzioni vegetali e animali, dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti zootecnici colpiti da epizootie e dei costi per il ripristino delle strutture aziendali e per lo smaltimento delle carcasse di animali morti, sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'articolo 2, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 102/2004.
2. I valori assicurabili delle produzioni vegetali devono essere contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 37, del Regolamento (UE) n. 702/2014, articolo 2, comma 16 e del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 richiamato in premessa.

Articolo 3

(Combinazioni dei rischi assicurabili)

1. Nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono individuate le tipologie colturali delle specie vegetali indicate all'allegato 1, punto 1.1, assicurabili con polizze agevolate.
2. Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa o quanti/qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni:
 - a) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2 (avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie);
 - b) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali) e almeno 1 al punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza);
 - c) polizze che coprono almeno 3 delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.2 (avversità di frequenza e avversità accessorie);
 - d) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.1. (Avversità catastrofali).
 - e) Polizze sperimentali
3. Con le stesse polizze che assicurano le avversità atmosferiche con soglia di danno sulle colture possono essere assicurati anche i danni da fitopatie e attacchi parassitari elencati all'allegato 1 punti 1.5 e 1.6, purchè siano conformi alle disposizioni di cui all'articolo 26 del Regolamento (UE) n. 702/2014, all'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e, limitatamente all'uva da vino, anche all'art. 49 del reg. (UE) n. 1308/2013.



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

4. Gli schemi di polizza dovranno prevedere una soglia di danno superiore al 30% da applicare sull'intera produzione assicurata per Comune, ad eccezione delle tipologie di polizze senza soglia di danno di cui al successivo articolo 5, comma 4, lettera b). La quantificazione del danno dovrà essere valutata con riferimento al momento della raccolta come differenza tra resa effettiva e resa assicurata tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità.
5. L'eccezionalità dell'avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale, come definita ai sensi dell'articolo 2 comma 16 del Regolamento (UE) n. 702/2014, si intende comunque riconosciuta nei casi in cui il perito che deve stimare il danno a seguito di denuncia di sinistro da parte dell'assicurato, verificati i dati meteo, il danno riscontrato sulla coltura e l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e i danni, anche su appezzamenti limitrofi, si accerta che il danno abbia superato il 30% della produzione dell'agricoltore.
6. In via sperimentale, solo per il prodotto frumento così come definito all'allegato 1.1 del presente decreto, la quantificazione del danno può tenere conto anche di eventuali variazioni negative di prezzo.
7. Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversità elencate all'allegato 1, punto 1.4. Le polizze possono coprire facoltativamente anche le piogge alluvionali.
8. I costi di smaltimento delle carcasse animali dovranno riguardare tutte le morti da epizootie, elencate all'allegato 1, punto 1.7, sempre che non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali e possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause.
9. Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizootie obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative, così come riportate nell'elenco di cui all'allegato 1, da punto 1.7.1 a 1.7.7.
10. Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito di cui all'allegato 1 punto 1.8 possono coprire anche per le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree periferiche.
11. La copertura assicurativa è riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura o allevamento.
12. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve comprendere:
 - a. l'intera produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui all'allegato 1 coltivata all'interno di un territorio comunale;
 - b. l'intera mandria o l'intero prodotto ottenibile dalla stessa per ciascuna specie animale di cui all'allegato 1 elenco 1.7 allevata all'interno di un territorio comunale;
 - c. le intere superfici occupate dalle strutture aziendali per ciascuna tipologia di cui all'elenco 1.3 all'interno di un territorio comunale.

207



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

13. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio di cui ai commi 2 e 3 (avversità atmosferiche, fitopatie, attacchi parassitari), ferma restando la possibilità di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati di adesione a polizze collettive per ogni piano assicurativo individuale ferma restando la regola che, ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia deve essere calcolata per l'intero prodotto di cui all'allegato 1/comune.

Articolo 4

(Contenuti del contratto assicurativo e altre informazioni)

1. Nel contratto assicurativo deve essere, tra l'altro riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l'importo del premio, la soglia di danno e/o la franchigia e la presenza di polizze integrative non agevolate. Le polizze integrative non agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore, richiamate all'articolo 1 comma 1 del Decreto ministeriale del 12 febbraio 2007 e al comma 1 dell'articolo unico del Decreto ministeriale 8 maggio 2012, hanno lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata ma riguardano garanzie, valori e quantità non agevolabili.
2. I beneficiari per le polizze individuali o gli organismi associativi per le polizze collettive trasmettono al sistema di gestione del rischio i dati delle polizze integrative non agevolate, di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, articolo 14, comma 12.
3. L'esistenza di polizze integrative non agevolate non segnalate nei certificati delle polizze agevolate, ovvero la loro mancata trasmissione ai fini del caricamento nel Sistema per la gestione del rischio, è motivo di decadenza dal diritto all'aiuto, oltre alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.
4. Ai fini dei controlli gli organismi pagatori sono autorizzati a chiedere conferma dei dati riportati nelle polizze alle compagnie assicurative che hanno preso in carico i rischi.
5. Il piano assicurativo individuale (PAI) di cui all'allegato B lettera b) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 così come modificato dal DM 1018 dell'8 marzo 2016, univocamente individuato nel SIAN, costituisce un allegato obbligatorio alla polizza o al certificato di polizza per le polizze collettive, ai sensi dell'art. 14, comma 2 lettera b) del medesimo decreto.

Articolo 5

(Determinazione del contributo e aliquote massime concedibili)

1. La spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi calcolati dall'ISMEA, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato n. 3 al presente decreto, e la spesa premi risultante dal certificato di polizza.

M



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

2. Nell'allegato n. 4 al presente decreto, sono stabilite le definizioni delle avversità atmosferiche e garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata.
3. Le misure di sostegno pubblico della spesa assicurativa agricola agevolata non prevedono criteri di selezione delle operazioni pertanto, al fine di contenere la spesa pubblica nel limite delle risorse disponibili, qualora queste non fossero sufficienti a coprire le aliquote massime di aiuto previste, la misura del contributo sarà determinata a consuntivo tenuto conto delle disponibilità di bilancio.
4. Le percentuali contributive massime sui premi assicurativi, da applicare secondo quanto previsto nell'allegato 3 del presente decreto e tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario sono, per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento /tipologia di polizza/garanzia, le seguenti:
 - a) polizze con soglia di danno, relative a
 - 1) colture (compresa l'uva da vino)/eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3: fino al 65% della spesa ammessa;
 - 2) allevamenti/epizootie/Mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 65% della spesa ammessa;
 - 3) allevamenti/squilibri igrotermometrici/Riduzioni produzioni di latte: fino al 65% della spesa ammessa;
 - 4) allevamenti / andamento stagionale avverso / mancata o ridotta produzione di miele: fino al 65% della spesa ammessa;
 - 5) Polizze sperimentali: fino al 65% della spesa ammessa;
 - b) polizze senza soglia di danno, relative a :
 - 1) strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa;
 - 2) allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa ammessa.
 - 3) Polizze sperimentali: fino al 50% della spesa ammessa;

M



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 6

(Termini di sottoscrizione delle polizze)

1. Ai fini dell'ammissibilità a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le date ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, di seguito indicate:
 - a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 30 aprile;
 - b) per le colture permanenti entro il 30 aprile;
 - c) per le colture a ciclo primaverile entro il 31 maggio;
 - d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio;
 - e) per le colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche entro il 31 ottobre;
 - f) Per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d) seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.

2. In presenza di motivate difficoltà che non consentano il rispetto di tali termini, con provvedimento dell'autorità di gestione gli stessi possono essere differiti per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle polizze assicurative o dei certificati, per coloro che aderiscono a polizze collettive.


Articolo 7

(modifiche al Piano)

1. Con successivo decreto ministeriale, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, possono essere apportate modifiche o integrazioni alle disposizioni inserite nel presente provvedimento, tese a recepire eventuali modifiche apportate al Programma nazionale di sviluppo rurale, o per effetto di modifiche delle normative nazionali, nonché di eventuali esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, di ampliamento della copertura assicurativa, anche con polizze sperimentali, ad ulteriori rischi, colture, allevamenti e strutture aziendali e di incremento del numero di imprese assicurate.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10.02.2010


Maurizio Martina



ALLEGATO 1

1.1 PRODUZIONI VEGETALI ASSICURABILI

CEREALI	Segue LEGUMINOSE	Segue FRUTTICOLE VARIE
AVENA	LENTICCHIE	GELSO
FARRO	LUPINI	LAMPONI
FRUMENTO	PISELLI	MIRTILLI
GRANO SARACENO	FORAGGERE	MORE
MAIS	ERBA MEDICA	NESPOLO DEL GIAPPONE
MIGLIO	ERBAI	MANGO
ORZO	FAVINO	RIBES
RISO	LOIETTO	UVA SPINA
SEGALE	LUPINELLA	ALTRE FRUTTICOLE
SORGO	SULLA	FRUTTA IN GUSCIO
TRITICALE	TRIFOGLIO	MANDORLE
OLEAGINOSE	VECCIA	NOCCIOLE
COLZA	FORAGGERE DA SEME	NOCI
SENAPE BIANCA	PRATI E PRATI PASCOLO	PISTACCHIO
GIRASOLE	COLTURE INDUSTRIALI	ORNAMENTALI
SOIA	ARBOREE DA BIOMASSA	FLORICOLE
ORTICOLE	BARBABIETOLA	FRONDE ORNAMENTALI
AGRETTO	PATATE	VIVAI ARBOREE E ERBACEE
AGLIO	PIOPPO	VIVAI PIANTE ARBOREE DA FRUTTO
ASPARAGO	TABACCO	PIANTE DI VITI PORTAINNESTO
BARBABIETOLA ROSSA	SUGHERETE	VIVAI DI VITI
BIETOLA DA COSTA	TESSILI	VIVAI DI PIANTE DA ORTO
BROCCOLI	CANAPA	VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA
CARCIOFI	LINO	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
CARDO	POMACEE	Arbusti
CAROTA	MELE	Piante da fiore
CAVOLFIORRE	PERE	Palme
CAVOLO	DRUPACEE	Rampicanti
CETRIOLI	ALBICOCCHE	Siepi
CIPOLLE	CILIEGE	Alberi ornamentali sempreverdi
COCOMERI	NETTARINE	Alberi ornamentali caducifoglie
CRESCIONE	PESCHE	Rosai
FINOCCHI	SUSINE	Altre ornamentali
FRAGOLE	AGRUMI	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO
LATTUGHE E INDIVIE	ARANCI	CAMPO
MELANZANE	BERGAMOTTO	Siepi
MELONI	CEDRO	Alberi ornamentali sempreverdi
PEPERONI	KUMQUAT	Alberi ornamentali caducifoglie
POMODORI	LIMONI	Altre ornamentali
PORRO	MANDARANCE	VIVAI DI PIANTE INDUSTRIALI
RADICCHIO/CICORIA	MANDARINI	VIVAI DI PIANTE FORESTALI
RAVANELLO	POMPELMI	PIANTE AROMATICHE
RUCOLA	SATSUMA	ANICE
SCALOGNO	OLIVICOLE	BASILICO
SEDANO	OLIVE DA OLIO	CORIANDOLO
SPINACI	OLIVE DA TAVOLA	PEPERONCINO
ZUCCA	VITICOLE	PREZZEMOLO
ZUCCHINE	UVA DA TAVOLA	ANETO
LEGUMINOSE	UVA DA VINO	BORRAGINE
ARACHIDI	FRUTTICOLE VARIE	LUPPOLO
CECI	ACTINIDIA	CAPPERO
CICERCHIE	CACHI	ALTRE AROMATICHE
FAGIOLI	CASTAGNE	ALTRE COLTURE
FAGIOLINI	FICHI	MIRTO
FAVE	FICHI D'INDIA	ROSA CANINA
		ZAFFERANO
		PIANTE OFFICINALI
		PRODUZIONI sotto serre e tunnels
		PRODUZIONI protette da reti antigrandine
		PRODUZIONI protette da impianti antifibrina
		PRODUZIONI DA SEME
		GOJI
		FUNGHI COLTIVATI
		QUINOA
		BAMBU
		TAPPETO ERBOSO
		CRISANTEMO DA SEME

1.2 AVVERSITA' ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO 1.1

1.2.1 – Avversità catastrofali

ALLUVIONE
SICCITA'
GELO E BRINA

1.2.2 Altre avversità

1.2.2.1 Avversità di frequenza

ECESSO DI NEVE
ECESSO DI PIOGGIA
GRANDINE
VENTI FORTI

1.2.2.2 Avversità accessorie

COLPO DI SOLE E VENTO CALDO
SBALZI TERMICI

1.3 STRUTTURE AZIENDALI ASSICURABILI

IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE
RETI ANTIGRANDINE
SERRE E TUNNEL FISSI RIVESTIMENTO IN FILM PLASTICO
SERRE FISSE RIVESTIMENTO IN VETRO NON TEMPERATO O PLASTICA
SERRE FISSE RIVESTITE IN VETRO
SERRE PER FUNGICOLTURA – strutture ad arco ricoperte con strati di nylon isolante coibentato munite di controllo di aerazione a doppio strato
OMBRAI – strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante
IMPIANTI ANTIBRINA

1.4 INSIEME DELLE AVVERSITA' ASSICURABILI A CARICO DELLE STRUTTURE AZIENDALI DI CUI AL PUNTO 1.3

GRANDINE – TROMBA D'ARIA – ECESSO DI NEVE - VENTO FORTE – URAGANO – FULMINE – ECESSO DI PIOGGIA – GELO (quest'ultimo solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive)

1.5 FITOPATIE ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO 1.1

ALTERNARIA
ANTRACNOSI
ASPERGILLUS FLAVUS, ASPERGILLUS PARASITICUS
BATTERIOSI
BOTRITE
CANCRO BATTERICO DELLE POMACEE
CARBONE
COLPO DI FUOCO BATTERICO (<i>erwinia amylovora</i>)
CORINEO
VIROSI
FLAVESCENZA DORATA
FUSARIOSI
MAL DEL PIEDE
RUGGINI
SEPTORIOSI
MAL DELL' ESCA
OIDIO
MAL DELL'INCHIOSTRO
MARCIUME BRUNO
MARCIUME RADICALE
TICCHIOLATURA
PERONOSPORA
VAIOLATURA DELLE DRUPACEE (<i>Sharka</i>)
SCOPAZZI DEL MELO (<i>apple proliferation phytoplasma</i>)

1.6 INFESTAZIONI PARASSITARIE A CARICO DI PRODUZIONI VEGETALI, DI CUI AL PUNTO 1.1

CINIPIDE DEL CASTAGNO
DIABROTICA
PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME
TIGNOLE DEL POMODORO
TARLO ASIATICO (<i>anoplophora spp</i>)
MOSCIERINO DEI PICCOLI FRUTTI (<i>Drosophila Suzukii</i>)

1.7 ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ASSICURABILI

BOVINI
BUFALINI
SUINI
OVICAPRINI
AVICOLI
API
EQUINI
CUNICOLI

1.7.1 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI

Obbligatorie:

AFTA EPIZOOTICA
BRUCELLOSI
PLEUROPOLMONITE
TUBERCOLOSI

Facoltative:

LEUCOSI ENZOOTICA
BLUE TONGUE
ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA
CARBONCHIO EMATICO
DIARREA VIRALE BOVINA
RINOTRACHEITE INFETTIVA/ MALATTIA DELLE MUCOSE
PARATUBERCOLOSI

1.7.2 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI SUINI

Obbligatorie:

PESTE SUINA CLASSICA
VESCICOLARE SUINA
AFTA EPIZOOTICA

Facoltative:

PESTE SUINA AFRICANA
TRICHINELLOSI
MORBO DI AUJESZKY

1.7.3 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI OVICAPRINI

Obbligatorie:

BLUE TONGUE
BRUCELLOSI
AFTA EPIZOOTICA

Facoltativa:

SCRAPIE

1.7.4 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI

Obbligatoria:

NEWCASTLE

Facoltative:

INFLUENZA AVIARIA
SALMONELLOSI
TRICOMONIASI AVIARIA
MYCOPLASMA GALLISEPTICUM E MYCOPLASMA SYNOVIAE
LARINGOTRACHEITE INFETTIVA AVIARIA

1.7.5 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI DI API

Obbligatorie:

PESTE AMERICANA
PESTE EUROPEA

Facoltative:

VARROASI
ACARIOSI
AMEBIASI
INFESTAZIONE DA AETHINIA TUMIDA
NOSEMIASI

1.7.6 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI EQUINI

Obbligatorie:

ENCEFALITE EQUINA
ANEMIA INFETTIVA

Facoltative:

ARTERITE VIRALE
INFLUENZA EQUINA

1.7.7 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI CUNICOLI

Obbligatorie:

MIXOMATOSI
MALATTIA EMORRAGICA VIRALE

Facoltative:

PASTEURELLOSI
ENTEROCOLITE EPIZOOTICA
COLIBACILLOSI
STAFILOCOCCOSI
COCCIDIOSI
INFESTAZIONE DA PASSALURUS AMBIGUUS
ROGNA AURICOLARE E CUTANEA
ENCEFALITOOZONOSI
DERMATOFITOSI

1.8 GARANZIE ASSICURABILI PER LE PRODUZIONI ZOOTECNICHE DI CUI AL PUNTO 1.7

MANCATO REDDITO
MANCATA PRODUZIONE DI LATTE BOVINO
MANCATA PRODUZIONE DI MIELE
ABBATTIMENTO FORZOSO
COSTO DI SMALTIMENTO

ALLEGATO 2
TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS	TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS
ACTINIDIA	C01	100 kg/ha	BARBABIETOLA DA BIOMASSA	L21	100 kg/ha
ACTINIDIA SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D69	100 kg/ha	BARBABIETOLA DA FORAGGIO	L22	100 kg/ha
AGLIO	D01	100 kg/ha	BARBABIETOLA DA FORAGGIO DA SEME	L08	100 kg/ha
AGLIO DA SEME	L10	100 kg/ha	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	D04	100 kg/ha
AGRETTO	L11	100 kg/ha	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DA SEME	C67	100 kg/ha
ALBICOCCHIE	C02	100 kg/ha	BASILICO	C82	100 kg/ha
ALBICOCCHIE PRECOCI	L12	100 kg/ha	BASILICO DA SEME	H26	100 kg/ha
ALBICOCCHIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D70	100 kg/ha	BERGAMOTTO	C63	100 kg/ha
ALTRI ERBAI (IN PUREZZA)	L13	100 kg/ha	BIETA LISCIA DA TAGLIO	H54	100 kg/ha
ANETO	L14	100 kg/ha	BIETOLA DA COSTA	D05	100 kg/ha
ANETO DA SEME	H38	100 kg/ha	BIETOLA DA COSTA DA SEME	H88	100 kg/ha
ANICE	C80	100 kg/ha	BIETOLA ROSSA	L23	100 kg/ha
ANICE STELLATO	H74	100 kg/ha	BIETOLA ROSSA DA SEME	D50	100 kg/ha
ANICE STELLATO DA SEME	H75	100 kg/ha	BORRAGINE	H86	100 kg/ha
ANONE	L15	100 kg/ha	BROCCOLETTO (CIME DI RAPA)	D90	100 kg/ha
ARACHIDI	D53	100 kg/ha	BUNCHING ONION DA SEME	D96	100 kg/ha
ARANCE MEDIO TARDIVE	C23	100 kg/ha	CACHI	C36	100 kg/ha
ARANCE PRECOCI	H02	100 kg/ha	CAMOMILLA	L24	100 kg/ha
ARNICA	L16	100 kg/ha	CANAPA	D06	100 kg/ha
ASPARAGO	D03	100 kg/ha	CANAPA DA SEME	C84	100 kg/ha
ASTONI PIANTE FRUTTO	C81	unità/mq	CAPPERO	L04	100 kg/ha
AVENA	C43	100 kg/ha	CARCIOFO	C27	capolino
AVENA DA BIOMASSA	L17	100 kg/ha	CARDO	D07	100 kg/ha
AVENA DA SEME	L18	100 kg/ha	CARDO DA SEME	L25	100 kg/ha
AVOCADO	H53	100 kg/ha	CAROTA	D08	100 kg/ha
BAMBU'	L19	100 kg/ha	CAROTA DA SEME	D46	100 kg/ha
BAMBU' DA BIOMASSA	L20	100 kg/ha	CARTAMO	L26	100 kg/ha

ALLEGATO 2
TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS	TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS
CASTAGNE	D33	100 kg/ha	COLZA DA BIOMASSA	L33	100 kg/ha
CAVOLIORE	D09	100 kg/ha	COLZA DA SEME	D45	100 kg/ha
CAVOLIORE DA SEME	D52	100 kg/ha	CORIANDOLO	C85	100 kg/ha
CAVOLI DA SEME	C69	100 kg/ha	CORIANDOLO DA SEME	C86	100 kg/ha
CAVOLO BROCCOLO	C83	100 kg/ha	CRESCIONE	L34	100 kg/ha
CAVOLO CAPPUCCIO	D10	100 kg/ha	CRESCIONE DA SEME	H76	100 kg/ha
CAVOLO CINESE	L28	100 kg/ha	CRISANTEMO DA SEME	L07	100 kg/ha
CAVOLO FORAGGIO	L29	100 kg/ha	ECHINACEA PARTE AEREA	H99	100 kg/ha
CAVOLO NERO	H55	100 kg/ha	ECHINACEA RADICI	H98	100 kg/ha
CAVOLO RAPA	L30	100 kg/ha	ELICRISO	L35	100 kg/ha
CAVOLO ROMANESCO	L31	100 kg/ha	ERBA CIPOLLINA	L36	100 kg/ha
CAVOLO VERZA	D11	100 kg/ha	ERBA MAZZOLINA DA SEME	H96	100 kg/ha
CECI	D12	100 kg/ha	ERBA MEDICA	D15	100 kg/ha
CEDRO	C64	100 kg/ha	ERBA MEDICA DA SEME	C68	100 kg/ha
CETRIOLI	D13	100 kg/ha	ERBAI DA BIOMASSA	L37	100 kg/ha
CETRIOLI DA SEME	C70	100 kg/ha	ERBAI DI GRAMINACEE	C87	100 kg/ha
CICERCHIA	D54	100 kg/ha	ERBAI DI LEGUMINOSE	C88	100 kg/ha
CILIEGIE	C37	100 kg/ha	ERBAI DI RAVIZZONE	L38	100 kg/ha
CILIEGIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D71	100 kg/ha	ERBAI MISTI	C89	100 kg/ha
CILIEGIE SOTTO TUNNEL	D91	100 kg/ha	FACELIA DA SEME	H97	100 kg/ha
CILIEGIO ACIDO	L32	100 kg/ha	FAGIOLI DA INDUSTRIA	L39	100 kg/ha
CIPOLLA DA SEME	C72	100 kg/ha	FAGIOLI DA SEME	D98	100 kg/ha
CIPOLLE	C54	100 kg/ha	FAGIOLI FRESCHI	C45	100 kg/ha
CIPOLLINE	D14	100 kg/ha	FAGIOLI SECCHI NANI	L40	100 kg/ha
COCOMERO	C33	100 kg/ha	FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	L41	100 kg/ha
COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOPPA, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO)	D58	100 kg/ha	FAGIOLINI	C47	100 kg/ha
COLZA	C32	100 kg/ha	FAGIOLINI DA INDUSTRIA	L42	100 kg/ha

ALLEGATO 2
TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS	TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS
FAGIOLINI DA SEME	L43	100 kg/ha	FRUMENTO DURO DA SEME	H12	100 kg/ha
FARRO	D16	100 kg/ha	FRUMENTO POLONICO (KHORASAN)	H79	100 kg/ha
FARRO DA SEME	L44	100 kg/ha	FRUMENTO POLONICO (KHORASAN) DA SEME	L49	100 kg/ha
FAVA SECCA	L45	100 kg/ha	FRUMENTO TENERO	H11	100 kg/ha
FAVA DA SEME	D97	100 kg/ha	FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO	L50	100 kg/ha
FAVA FRESCA	D17	100 kg/ha	FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO	L51	100 kg/ha
FAVINO	D18	100 kg/ha	FRUMENTO TENERO DA SEME	H13	100 kg/ha
FAVINO DA SEME	L46	100 kg/ha	FRUTTICOLE FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA	H51	mq
FESTUCA DA SEME	H95	100 kg/ha	FRUTTICOLE OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA	H47	mq
FICHI	C44	100 kg/ha	FRUTTICOLE TRA 5 E 10 SOTTO SERRA	H49	mq
FICO D'INDIA	C42	100 kg/ha	FUNGHI DI COLTIVAZIONE	L01	100 kg/mq
FIENO GRECO	H78	100 kg/ha	GELSO	D56	100 kg/ha
FINOCCHIO	D19	100 kg/ha	GENZIANA	L52	100 kg/ha
FINOCCHIO DA SEME	D51	100 kg/ha	GERMOGLI DI BAMBU'	L06	100 kg/ha
FIORDALISO	L47	100 kg/ha	GIRASOLE	C48	100 kg/ha
FIORI DI ZUCCHINA	H27	unità/ha	GIRASOLE DA BIOMASSA	L53	100 kg/ha
FIORI IN PIENO CAMPO	D20	unità/mq	GIRASOLE DA SEME	D48	100 kg/ha
FLORICOLE SOTTO SERRA	D25	unità/mq	GIUGGIOLE	H36	100 kg/ha
FLORICOLE SOTTO SERRA\MQ	H90	mq	GOJI	D95	100 kg/ha
FLORICOLE SOTTO TUNNEL	D73	unità/mq	GRANO SARACENO	H14	100 kg/ha
FLORICOLE SOTTO TUNNEL\MQ	H94	mq	INDIVIA DA SEME	C73	100 kg/ha
FRAGOLE	C38	100 kg/ha	KUMQUAT	D35	100 kg/ha
FRAGOLE SOTTO SERRA	D92	100 kg/ha	LAMPONE	C52	100 kg/ha
FRAGOLE SOTTO TUNNEL	D74	100 kg/ha	LAMPONE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H08	100 kg/ha
FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	D34	pezzi/ha	LATTUGHE DA SEME	C74	100 kg/ha
FRUMENTO DA BIOMASSA	L48	100 kg/ha	LATTUGHE\INDIVIE	D21	100 kg/ha
FRUMENTO DURO	H10	100 kg/ha	LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO	L54	100 kg/ha

ALLEGATO 2
TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS	TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS
LENTICCHIE	D22	100 kg/ha	MELE	C04	100 kg/ha
LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI (invernale, verdello, bianchetto)	C24	100 kg/ha	MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	H52	100 kg/ha
LIMONI PRECOCI (Primo fiore)	H04	100 kg/ha	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D76	100 kg/ha
LINO	C91	100 kg/ha	MELISSA SEMI	L61	100 kg/ha
LINO DA SEME	H28	100 kg/ha	MELISSA	L62	100 kg/ha
LIQUIRIZIA RADICE	L55	100 kg/ha	MELOGRANO	H35	100 kg/ha
LOIETTO	H18	100 kg/ha	MELONI	C34	100 kg/ha
LOIETTO DA SEME	C92	100 kg/ha	MENTA DOLCE	L63	100 kg/ha
LUPINELLA	H45	100 kg/ha	MENTA PIPERITA SOMMITA' FRESCA	L64	100 kg/ha
LUPINELLA DA SEME	L56	100 kg/ha	MENTA SEMI	L65	100 kg/ha
LUPINI	H17	100 kg/ha	MENTUCCIA	L66	100 kg/ha
LUPPOLO	H77	100 kg/ha	MIGLIO	C93	100 kg/ha
MAGGIORANA	L57	100 kg/ha	MIRTILLI SOTTO RETE	D77	100 kg/ha
MAIS DA BIOMASSA	L58	100 kg/ha	MIRTILLO	C51	100 kg/ha
MAIS DA GRANELLA	C03	100 kg/ha	MIRTO	D37	100 kg/ha
MAIS DA INSILAGGIO	D23	100 kg/ha	MORE	C66	100 kg/ha
MAIS DA POP CORN	L59	100 kg/ha	NESPOLO DEL GIAPPONE	H09	100 kg/ha
MAIS DA SEME	C39	100 kg/ha	NESTI DI VITI (barbatelle)	D57	unità/mq
MAIS DOLCE	D24	100 kg/ha	NETTARINE	C05	100 kg/ha
MALVA	L60	100 kg/ha	NETTARINE PRECOCI	C06	100 kg/ha
MANDARANCE	C25	100 kg/ha	NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D78	100 kg/ha
MANDARANCE PRECOCI	H05	100 kg/ha	NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D79	100 kg/ha
MANDARINI MEDIO - TARDIVI	C26	100 kg/ha	NOCCIOLE	C59	100 kg/ha
MANDARINI PRECOCI	H07	100 kg/ha	NOCE PIANTE	D42	unità/mq
MANDORLE	C61	100 kg/ha	NOCI	D38	100 kg/ha
MANGO	L02	100 kg/ha	OLIVE OLIO	C41	100 kg/ha
MELANZANE	C58	100 kg/ha	OLIVE TAVOLA	C40	100 kg/ha

ALLEGATO 2
TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	COD	UN MIS	TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	COD	UN MIS
OLIVO FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA	H50	mq	PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D85	100 kg/ha
OLIVO IN VASO	H93	unità/mq	PIANTE DI VITI PORTA INNESTO	C11	unità/mq
OLIVO OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA	H46	mq	PIANTINE DA ORTO IBRIDE	H44	mq
OLIVO TRA 5 E 10 SOTTO SERRA	H48	mq	PIANTINE DA ORTO STANDARD	H43	mq
ORIGANO	L67	100 kg/ha	PIANTINE DI NOCCIOLO	H87	unità/mq
ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	H15	mq	PIOPI A DIMORA CICLO BREVE 5 ANNI	L71	100 kg/ha
ORNAMENTALI SOTTO SERRA	C94	mq	PIOPO	D41	cadauno
ORNAMENTALI SOTTO TUNNEL	D80	mq	PISELLI SECCHI	L72	100 kg/ha
ORTICA	L68	100 kg/ha	PISELLI FRESCHI	C46	100 kg/ha
ORTICOLE SOTTO SERRA	C95	mq	PISELLO DA SEME	D47	100 kg/ha
ORTICOLE SOTTO TUNNEL	D81	mq	PISELLO PROTEICO	C96	100 kg/ha
ORZO	C29	100 kg/ha	PISTACCHIO	C57	100 kg/ha
ORZO DA BIOMASSA	L69	100 kg/ha	POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI	L05	100 kg/ha
ORZO DA SEME	D60	100 kg/ha	POMODORO CONCENTRATO	C12	100 kg/ha
PASSIFLORA	L70	100 kg/ha	POMODORO DA TAVOLA	C13	100 kg/ha
PASTONE DI MAIS	L09	100 kg/ha	POMODORO PELATO	C14	100 kg/ha
PATATA DA SEME	H16	100 kg/ha	POMPELMO	D36	100 kg/ha
PATATE	C35	100 kg/ha	PORRO	D27	100 kg/ha
PEPERONCINO	H24	100 kg/ha	PORRO DA SEME	C75	100 kg/ha
PEPERONI	C22	100 kg/ha	PRATO PASCOLO	C98	100 kg/ha
PERE	C07	100 kg/ha	PRATO POLIFITA	C97	100 kg/ha
PERE PRECOCI	C08	100 kg/ha	PREZZEMOLO	C99	100 kg/ha
PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D82	100 kg/ha	PREZZEMOLO DA SEME	D43	100 kg/ha
PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D83	100 kg/ha	PSILLIO	H42	100 kg/ha
PESCHE	C09	100 kg/ha	QUINOA	D94	100 kg/ha
PESCHE PRECOCI	C10	100 kg/ha	RADICCHIO	D28	100 kg/ha
PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D84	100 kg/ha	RADICCHIO\CICORIA DA SEME	C71	100 kg/ha

ALLEGATO 2
TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS	TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS
RAPA	D61	100 kg/ha	SORGO	C30	100 kg/ha
RAPA DA SEME	C76	100 kg/ha	SORGO DA BIOMASSA	L82	100 kg/ha
RAVANELLO	D29	100 kg/ha	SORGO DA INSILAGGIO	L83	100 kg/ha
RAVANELLO DA SEME	C77	100 kg/ha	SORGO DA SEME	H39	100 kg/ha
RIBES	C62	100 kg/ha	SPINACIO	C56	100 kg/ha
RISO	C15	100 kg/ha	SPINACIO DA SEME	C78	100 kg/ha
RISO DA SEME	L73	100 kg/ha	SUGHERETE	H23	100 kg/ha
RISO INDICA	D63	100 kg/ha	SULLA	H19	100 kg/ha
RISO INDICA DA SEME	L74	100 kg/ha	SULLA DA SEME	H89	100 kg/ha
ROSA CANINA	D39	100 kg/ha	SUSINE	C16	100 kg/ha
ROSMARINO	L75	100 kg/ha	SUSINE PRECOCI	C17	100 kg/ha
RUCOLA	L76	100 kg/ha	SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D86	100 kg/ha
RUCOLA DA SEME	H29	100 kg/ha	SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D87	100 kg/ha
SALVIA	L77	100 kg/ha	TABACCO	C18	100 kg/ha
SATSUMA	C60	100 kg/ha	TAPPETO ERBOSO	H91	mq
SCALOGNO	D64	100 kg/ha	TARASSACO RADICI	L84	100 kg/ha
SCALOGNO DA SEME	L78	100 kg/ha	TIMO	L85	100 kg/ha
SEDANO DA SEME	H56	100 kg/ha	TRIFOGLIO	H20	100 kg/ha
SEDANO	D30	100 kg/ha	TRIFOGLIO DA SEME	D44	100 kg/ha
SEGALE	D31	100 kg/ha	TRITICALE	C49	100 kg/ha
SEGALE DA BIOMASSA	L79	100 kg/ha	TRITICALE DA BIOMASSA	L86	100 kg/ha
SEGALE DA SEME	D65	100 kg/ha	TRITICALE DA SEME	H40	100 kg/ha
SENAPE BIANCA	H41	100 kg/ha	TRITORDEUM	L87	100 kg/ha
SOIA	C31	100 kg/ha	UVA DA TAVOLA	C19	100 kg/ha
SOIA DA BIOMASSA	L80	100 kg/ha	UVA DA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE	D89	100 kg/ha
SOIA DA SEME	L81	100 kg/ha	UVA DA VINO COMUNE	H82	100 kg/ha
SOIA EDAMAME	D99	100 kg/ha	UVA DA VINO COMUNE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H85	100 kg/ha

ALLEGATO 2
TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS	TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS
UVA DA VINO DOP	H80	100 kg/ha	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI	H58	mq
UVA DA VINO DOP SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H83	100 kg/ha	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME	H60	mq
UVA DA VINO IGP	H81	100 kg/ha	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	H59	mq
UVA DA VINO IGP SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H84	100 kg/ha	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI	H61	mq
UVA DA VINO VARIETALE	H73	100 kg/ha	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI	H62	mq
UVA DA VINO VARIETALE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	L03	100 kg/ha	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	H30	mq
UVA SPINA	D66	100 kg/ha	VIVAI DI PIOPPI	C65	unità/mq
VECCIA	L88	100 kg/ha	VIVAI DI VITI	C21	unità/mq
VECCIA DA SEME	L89	100 kg/ha	VIVAI INDUSTRIALI	H71	mq
VIVAI DI FRUTTICOLE	H92	mq	ZAFFERANO	H25	g/ha
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO	C53	unità/mq	ZAFFERANO BULBI	H34	cadauno
VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	D67	unità/mq	ZUCCA	D32	100 kg/ha
VIVAI DI PIANTE DI OLIVO	C55	mq	ZUCCA DA SEME	C79	100 kg/ha
VIVAI DI PIANTE FORESTALI	H37	mq	ZUCCHINA FIORE	D68	100 kg/ha
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	H31	unità/mq	ZUCCHINE	C50	100 kg/ha
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGIE	H69	mq	ZUCCHINE DA SEME	D49	100 kg/ha
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	H68	mq			
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	H70	mq			
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI	H67	mq			
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGIE	H64	mq			
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI	H65	mq			
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	H63	mq			
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	H66	mq			
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	H57	mq			

ALLEGATO 3

METODOLOGIA DI CALCOLO DEI PARAMETRI CONTRIBUTIVI

COLTURE

Il parametro contributivo è pari alla tariffa media dell'anno in corso per ogni combinazione comune/prodotto/tipologia di polizza (come classificate all'articolo 3 comma 2), calcolata con la seguente formula: $[(\text{somma dei premi assicurativi dell'anno})/(\text{somma dei valori assicurati nell'anno})] \times 100$. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.

Al fine di promuovere la sottoscrizione da parte degli agricoltori di polizze che coprono la maggior parte delle avversità, con particolare riferimento a quelle catastrofali, è introdotto il seguente meccanismo di salvaguardia:

- 1 - nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'articolo 3 comma 2 lettere a), b), d), sia inferiore al 90% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 90% del premio assicurativo;
- 2 - nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'articolo 3 comma 2 lettera c), sia inferiore al 75% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 75% del premio assicurativo.

PRODUZIONI ZOOTECHNICHE

Il parametro contributivo delle produzioni zootecniche è pari alla tariffa media dell'anno in corso per ogni combinazione provincia/allevamento/garanzia, considerando eventualmente anche la consistenza dell'allevamento, calcolata con la seguente formula: $[(\text{somma dei premi assicurativi dell'anno})/(\text{somma dei valori assicurati nell'anno})] \times 100$, tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.

STRUTTURE

Il parametro contributivo delle strutture aziendali è pari alla tariffa media nazionale dell'anno in corso per ogni tipologia di struttura aziendale, calcolata con la seguente formula: $[(\text{somma dei premi assicurativi dell'anno})/(\text{somma dei valori assicurati nell'anno})] \times 100$, tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.

NUOVI ASSICURATI

Il parametro contributivo dei certificati assicurativi con CUAA (codice unico di identificazione dell'azienda agricola) non presente nelle statistiche assicurative dei precedenti cinque anni è pari alla tariffa effettiva dell'anno in corso per singolo certificato; tale agevolazione si estende anche ai due anni successivi a quello di adesione iniziale al sistema assicurativo agevolato da parte

dell'impresa agricola, individuata mediante il CUA. I dati relativi ai nuovi assicurati sono esclusi dalla metodologia per il calcolo dei parametri.

LIMITI MASSIMI

In ogni caso, considerando anche i nuovi assicurati ed i meccanismi di salvaguardia a favore delle polizze che coprono la maggior parte delle avversità, con particolare riferimento a quelle catastrofali, il parametro contributivo massimo per la tipologia di polizze di cui all'articolo 3 comma 2 lettera c), è: 20 per la frutta, 15 per tabacco, nati di vite, Piante di vite Portinnesto, Vivai di Vite, e orticole, 8 per i cereali, 10 per gli altri prodotti, tenuto conto della classificazione riportata nell'allegato 1. Per la tipologia di polizza di cui all'articolo 3, comma 2 lettere a), b), d) il parametro massimo è 25 per tutti i prodotti.

In ogni caso (considerando anche i nuovi assicurati) il parametro contributivo massimo delle produzioni zootecniche è pari a 15.

In ogni caso (considerando anche i nuovi assicurati) il parametro contributivo massimo delle strutture aziendali è pari a 1,5.

ALLEGATO 4

2 - DEFINIZIONI DI EVENTI E GARANZIE

I - EVENTI AVVERSI

Grandine: acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

Gelo: abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Brina: congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alle produzioni assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Alluvione: calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Vento Forte: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7 grado della scala Beaufort, limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Vento caldo (Scirocco e/o Libeccio): Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad una temperatura di almeno 30° che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico) che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Sbalzo termico: Variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Siccità: straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile anche

l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve arrecare effetti determinanti sulla vitalità delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.

Colpo di sole: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Eccesso di neve: precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

II – GARANZIE

Garanzie a copertura delle rese a seguito di avversità atmosferiche.

Si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa delle combinazioni degli eventi avversi ammessi alla copertura assicurativa agevolata indicate all'articolo 3 comma 2, ed eventualmente delle fitopatie e degli attacchi parassitari.

In termini di valore la mancata resa dovrà essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e resa assicurata, pari alla media della produzione ordinaria del triennio precedente o, in alternativa, dei cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata, moltiplicata per il prezzo medio dell'ultimo triennio, calcolato ai sensi dell'articolo 5 ter del d.lgs. n. 102/04, o a quella effettivamente ottenibile nell'anno, se inferiore.

III - GARANZIE ZOOTECNIA

Mancato reddito: perdita totale o parziale del reddito derivante dall'applicazione di ordinanze dell'Autorità sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con polizze agevolate. Per mancato reddito si intende la mancata produzione relativa ad un ordinamento produttivo per specie allevata a cui possono essere aggiunti i maggiori costi sostenuti, al netto dei costi non sostenuti.

Mancata produzione di latte vaccino: riduzione della produzione di latte dovuta a valori termometrici elevati, misurabili come superamento del 90° percentile sia di temperatura che di umidità, per un periodo di tempo superiore a 72 ore che determina un calo della produzione giornaliera superiore al 15%. Nell'allevamento oltre alla ventilazione naturale devono essere presenti e funzionanti sistemi di raffrescamento combinati (acqua e ventilazione).

Mancata produzione di miele: riduzione della produzione di miele nel corso dell'intera annata dovuta ad uno o più dei seguenti fenomeni che si verificano nel periodo di fioritura delle piante nettarifere oggetto di bottinatura:

- Precipitazioni piovose: Superamento della soglia del 40% del rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la metà del periodo di luce della giornata, e del numero dei giorni di fioritura delle specie nettarifere interessate;

- Temperature critiche: Abbassamento delle temperature al di sotto dei 15°C e innalzamento al di sopra dei 36°C per una durata pari ad almeno la metà del periodo di luce della giornata nel periodo di fioritura delle specie nettariifere interessate;
- Siccità: oltre alla definizione dell'evento riportato per i vegetali, la stessa deve determinare una riduzione della produzione nettariifera delle specie vegetali oggetto di bottinatura.

Gli effetti negativi di tali avversità atmosferiche devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o allevamenti limitrofi.

Abbattimento forzoso: Perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell'allevamento, dovuta all'abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell'allevamento in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria o di abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all'eradicazione di malattie infettive, nell'ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali: Non sono oggetto di garanzia assicurabile le perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi.

Costo di smaltimento: Costo sostenuto per il prelevamento, il trasporto dall'allevamento all'impianto di trasformazione, nonché i costi di distruzione delle carcasse di animali per le cause richiamate all'articolo 3, comma 6 del presente Piano assicurativo.